PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 175 del 15 GIU. 2012

OGGETTO: Giudizio "Provincia Regionale di Messina c/ENEL e B.N.L." Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre appello avverso la sentenza n. 1443/11 del Tribunale Civile di Messina, e a conferire il relativo incarico difensivo.

L'anno duemila DODICI il giorno QUINDICI del mese di GIUGNO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

				PRESENTE
1.	Presidente On.Avv.	Giovanni Cesare	**RICEVUTO**	SI
2.	Assessore Dott.	Antonino	**TERRANOVA**	SI
3.	Assessore Dott.	Michele	**BISIGNANO**	SI
4.	Assessore Sig.	Renato	**FICHERA**	SI
5.	Assessore Dott.	Rosario	**CATALFAMO**	NO
6.	Assessore Dott.	Carmelo	**TORRE**	SI
7.	Assessore Dott.	Pasquale	**MONEA** dimesso	/
8.	Assessore Dott.	Salvatore	**SCHEMBRI**	NO
9.	Assessore Prof.	Giuseppe	**DI BARTOLO**	NO
10.	Assessore Dott.	Maria Rosaria	**CUSUMANO**	SI
11.	Assessore Dott.	Maria	**PERRONE**	NO
12.	Assessore Sig.	Giuseppe	**MARTELLI**	SI
13.	Assessore Dott.	Mario	**D'AGOSTINO**	SI
14.	Assessore Dott.	Rosario	**VENTIMIGLIA**	NO

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, costatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

stante l'urgenza di provvedere in merito, propone che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91.

LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Predisposta dal I Dipartimento
U.D. Affari Generali e Istituzionali, Legali, Politiche Culturali
U.O. Legale e Contenzioso -U.O. Studi e Consulenze Giuridiche

OGGETTO: Giudizio "Provincia Regionale di Messina c/ENEL e B.N.L." Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre appello avverso la sentenza n. 1443/11 del Tribunale Civile di Messina, e a conferire il relativo incarico difensivo.

PREMESSO che, con sentenza n. 1443, depositata il 7.9.2011, il Tribunale di Messina ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. ad emettere il D.I. n. 5423/09 emesso dal Presidente del Tribunale di Messina, su richiesta di questa Provincia, contro l'ENEL e la B.N.L., per ottenere il versamento della nota rata riferita all'anno 1997 dell'addizionale dell'imposta provinciale si consumi di energia elettrica, revocando, per l'effetto, detto decreto;

CONSIDERATO che, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, si appalesa necessario autorizzare il Sig. Presidente a proporre appello avverso la sentenza n. 1443/2011 e a conferire il relativo incarico a un Legale di fiducia dell'Ente, al quale accordare ogni e più ampia facoltà di legge;
RITENUTO che, per compensi e spese discendenti dal conferimento del presente incarico, potrà essere corrisposta all'incaricato della difesa di questa Provincia, in relazione al valore della controversia, la somma di € 5,450,00, comprensiva di C.P.A. e I.V.A. (se dovuta), mentre per l'iscrizione della causa a ruolo devono essere versati, a titolo di contributo unificato, l'importo di € 1.594,00 , e l'importo di € 8,00 per contributo fisso;
VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;
VISTO il D.L. n. 223/06 convertito con L. n. 248 del 04.08.06;
VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente a proporre appello avverso la sentenza n. 1443/2011 del Tribunale di Messina e a conferire il relativo incarico a un Legale di fiducia dell'Ente, al quale accordare ogni e più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che, per compensi e spese discendenti dal conferimento del presente incarico, potrà essere corrisposta all'incaricato della difesa di questa Provincia, in relazione al valore della controversia, la somma di € 5.450,00, comprensiva di C.P.A. e I.V.A. (se dovuta), da **IMPEGNARE** sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2012, in corso di predisposizione, dando atto che detto importo è contenuto nei 3/12 del medesimo stanziamento del Bilancio Provinciale 2011;

IMPEGNARE, altresì, sul medesimo capitolo di cui sopra, l'ulteriore importo complessivo di € 1.592,00 a titolo di contributo unificato e contributo fisso, per l'iscrizione della causa a ruolo;

DARE MANDATO al Dirigente del I Dipartimento -U.D. Affari Legali...• U.O. Legale e Contenzioso. di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

ALLEGATI: 1) Sentenza n. n. 1443/2011 del Tribunale di Messina

Messina,

Il Funzionario

Il Dirigente del I Dip.
U.O. Affari Legali e Contenzioso

Il Presidente e/o l'Assessore al Contenzioso

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Messina, 06/3/2012

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Messina, 25 MAG. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 661 Atto _____ del _____

Importo € 5450,00 - 1592,00

Disponibilità Cap. 2250 Bil. 2012

Messina 24/5/12 Il Funzionario

Messina, _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Antonino TERRANOVA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto sarà affisso all'Albo nel giorno festivo _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina, _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questa Provincia il 17 GIU. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando le materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma ___ dell'art. ___ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina , dalla Residenza Provinciale, il 15 GIU. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, il 15 GIU. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

p. il D.R.U.O.A.

(dott.ssa Giovanna D'Angelo)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MESSINA – I sez. civile

Il giudice della I sezione civile del Tribunale di Messina, dott. Corrado BONANZINGA, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 5423 del Registro Generale Contenzioso 2009

TRA

ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. con sede in Roma via Ombrone 2, in persona del procuratore Roberto NISCI, elettivamente domiciliata a Messina via S. Cecilia n. 42 rappresentata e difea, per procura in calce all'atto di opposizione, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio San Martino e Carlo Linares; OPPONENTE

E

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA in persona del Presidente pro tempore, C.F. 80002760835, elettivamente domiciliata a Messina via della Zecca 18 presso lo studio ell'avv. Antonino Li Causi che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso monitorio; OPPOSTA

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 30.01.2009 la Provincia Regionale di Messina chiedeva al Giudice Designato di questo Tribunale l'emissione nei confronti dell'ENEL di decreto ingiuntivo per il

pagamento della somma di € 223.328,87, non avendo la predetta società provveduto a versare la nona rata anno 1997 dell'addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica.

In data 28.05.2009 il Giudice Designato del Tribunale di Messina emetteva il chiesto decreto che veniva tempestivamente opposto con atto di citazione notificato il 18.07.2009. Con l'atto di opposizione l'ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. eccepiva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione posto che l'addizionale sui consumi di energia elettrica costituiva una vera e propria accisa e come tale le relative controversie appartenevano alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie. Nel merito evidenziava che erano maturate le prescrizioni e decadenze previste dalla normativa tributaria e che la nona rata della suddetta addizionale era stata, comunque, già pagata, sicché la mancata ricezione dipendeva verosimilmente dai rapporti dell'ente provinciale con la Banca Nazionale del Lavoro che svolgeva le funzioni di tesoreria.

Si costituiva la Provincia Regionale di Messina che contestava la fondatezza dell'opposizione rilevando che nella specie non si verteva in tema di controversie in materia di tributi, in quanto non vi era controversa sull'obbligo della società opponente ed il credito era certo, liquido ed esigibile. Osservava che non potevano invocarsi le prescrizioni e decadenze previste dalla normativa tributaria in quanto non vi era alcun obbligo di osservare la procedura di riscossione coattiva prevista dal D. Lgs. 446/1997. Evidenziava, infine, che avrebbe dovuto essere l'ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. a fare valere eventuali doglianze nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro.

Con ordinanza resa all'udienza del 24.02.2010 il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza del 14.04.2011 il Giudice invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed assegnava, quindi, la causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., concedendo i termini di rito pe il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

Va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria a decidere la presente controversia.

Va, infatti, osservato che l'art. 12 legge 28.12.2001 n. 448 ha modificato l'art. 2 D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, abbandonando il precedente criterio di collegamento con specifici tributi ed attribuendo l'intera area del contenzioso tributario alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie. La giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che anche quando non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, ricorrono i presupposti di applicabilità della riserva di giurisdizione tributaria, di cui all'art. 2 D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e, in ogni caso, nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dalla Provincia di Messina, l'ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. ha contestato di essere tenuta a versare le somme richieste, la cui natura tributaria non può essere messa seriamente in discussione. Non vale, d'altronde, osservare che la presente controversia riguarderebbe la fase esecutiva, esclusa dalla competenza delle Commissioni Tributarie, atteso che il ricorso monitorio tende alla formazione di un titolo di condanna e non ala mera esecuzione di una pretesa consacrata in un titolo preesistente.

Per quanto attiene, infine, al tipo di azione introducibile dinanzi al giudice tributario, si pone soltanto un problema di proponibilità o di ammissibilità, in relazione al modo con cui la lite può essere instaurata, e cioè, secondo l'art. 19 del d. l.vo n. 546 del 1992, l'impugnazione di specifici atti impositivi o di riscossione, o di determinati atti di rifiuto. Il carattere esclusivo della giurisdizione tributaria comporta, però, che non possono ritenersi devolute, in via residuale, al giudice ordinario azioni non consentite nel giudizio tribufario, quale quella - proposta nel caso di specie - di accertamento dell'obbligazione tributaria. Secondo una pluriennale e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. Un., 17 giugno 1988, n. 4120; 6 novembre 1993, n. 10999; 4 novembre 1994, n. 9126), l'azione di accertamento del debito d'imposta non può ritenersi devoluta al giudice ordinario, e la sua proposizione dinanzi alle commissioni tributarie dà luogo soltanto ad una dichiarazione di improponibilità assoluta della domanda (Cass. civ. Sez. Un. 22.07.2004 n. 13793).

Alla stregua delle superiori considerazioni il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da Giudice privo di giurisdizione, è nullo e va revocato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, di conseguenza, vanno poste a carico della Provincia Regionale di Messina. Dette spese, tenuto conto della entità della causa e delle questioni trattate, possono liquidarsi in complessivi € 2.396,00, di cui € 288,00 per spese, € 1.108,00 per diritti ed € 2.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura di legge I.V.A. e c.p.a..

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ENE DISTRIBUZIONE s.p.a. nei confronti della Provincia Regionale di Messina con atto di citazione notificato il 18.07.2009, dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, competente essendo la Commissione Tributaria e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 975/09 emesso dal Giudice designato del Tribunale di Messina in data 28.05.2009. Condanna la Provincia Regionale di Messina al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.396,00, di cui € 288,00 per spese, € 1.108,00 per diritti ed € 2.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura di legge I.V.A. e c.p.a..

Così deciso in Messina il 24 luglio 2011

Il Giudice

(dott. Corrado Bonanzinga)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Messina - 7 SET. 2011

Il Direttore Amministrativo

(Dr.ssa Caterina BARBARO)